



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 33 DEL 19.11.2024

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
TRIBUTARIO – ATTUAZIONE D.L.VO N. 218/1997 – APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventiquattro, addì Diciannove, del mese di Novembre, alle ore 20:30, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	Presente	GALLINA NICOLA	Presente
PANGRAZZI ENNIO	Presente	BONTEMPELLI ILARY	Presente
AMBROSI ELISABETTA	Presente	COMBI MARCELLA	Presente
DAPRA' MICHELE	Presente	DAPRA' SILVANA	Presente
CAROLLI RENATO	Presente		
COVA STEFANO	Presente		
GALLINA CARLA	Presente		
PEDERGNANA LORENZO	Presente		

Presenti: n. 12

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE TRIBUTARIO – ATTUAZIONE D.L.VO N. 218/1997 – APPROVAZIONE.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo n. 218/1997 disciplina l'istituto tributario dell'accertamento con adesione, mediante il quale, laddove sussista materia imponibile concordabile, l'Ente Impositore ed il contribuente possono definire gli elementi di applicazione dei tributi;
- L'articolo 50 della L. n. 449/1997 stabilisce la facoltà per i Comuni di recepire mediante proprio Regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione, adattando le disposizioni di cui al D.L.vo n. 218/1997 al quadro normativo dei tributi comunali;
- Questo Comune ha approvato con deliberazione n. 36 del 13.07.1999 il Regolamento in materia di accertamento con adesione, recependo quindi tale istituto giuridico nel proprio ordinamento tributario, ai sensi della normativa sopra richiamata;
- La legge n. 111/2023 ha conferito delega al Governo per l'approvazione di uno o più decreti legislativi di riforma del complessivo ordinamento fiscale e tributario;
- Il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha modificato in varie parti il D.L.vo n. 218/1997 relativamente alle procedure di applicazione dell'accertamento con adesione, e questo anche in relazione al nuovo istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente) introdotto dal D.L.vo n. 219/2023;
- Appare quindi ora necessario rivedere le disposizioni del regolamento comunale in materia di accertamento con adesione per coordinarne le procedure rispetto alle novità normative intervenute come sopra illustrate. In particolare, appare indispensabile coordinare i contenuti del regolamento in materia di accertamento con adesione con le disposizioni recate dal nuovo regolamento in materia di Statuto dei diritti del contribuente approvato con deliberazione n. 32/2024.

Preso atto a tale riguardo che:

- Il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto uno schema di regolamento tipo in materia di accertamento con adesione tributario attuativo del D.L.vo n. 218/1997 come novellato dal D.L.vo n. 13/2024;
- Il Servizio Entrate di questo Comune ha analizzato il regolamento proposto e ne ha formulato una versione, allegata alla presente deliberazione, specificamente adattata alla realtà tributaria comunale;
- Sotto il profilo procedurale, si deve rilevare che:
 - a) L'approvazione del Regolamento deve avvenire nel più breve tempo possibile per fornire alla struttura comunale preposta alla gestione dei tributi locali strumenti giuridici certi (sia di merito che procedurali) nel rapporto con i contribuenti;
 - b) L'entrata in vigore del Regolamento è immediata, trattandosi di atto di recepimento normativo che prescinde dalle disposizioni che impongono l'adozione dei provvedimenti tributari prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Presa visione dello schema di Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario predisposto dal Servizio Entrate, attuativo del quadro normativo come sopra illustrato, ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario ai sensi dell'articolo 50 della L. n. 449/1997, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il Regolamento trova immediata applicazione in quanto, per i motivi sopra illustrati, non è soggetto all'adozione entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Dato atto che l'articolo 49 comma 3 lettera a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 prevede in capo al Consiglio Comunale l'approvazione dei Regolamenti dell'Ente.

DELIBERA N° 33 DEL 19/11/2024

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 di data 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 16 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024/2026 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 17 gennaio 2024 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2024.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 12.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario Comunale;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 16 maggio 2011 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario, quale attuazione del D.L.vo n. 218/1997 come novellato dal D.L.vo n. 13/2024, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova immediata applicazione;
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 19/11/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 19/11/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **20/11/2024** al giorno **30/11/2024**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **01 dicembre 2024**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

IL SINDACO
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto



COMUNE di PELLIZZANO

(Provincia di Trento)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(D.LGS 19.06.1997 N. 218)***

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 di data 19.11.2024

Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
(*D.lgs 19.06.1997 n. 218*)

Sommario

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	2
Articolo 3 - Criteri generali.....	2
Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	3
Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo.....	3
Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo.....	4
Articolo 7 - Conclusione del Procedimento.....	5
Articolo 8 - Effetti della definizione.....	5
Articolo 9 - Riduzione delle sanzioni.....	6
Articolo 10 - Entrata in vigore.....	6

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della L. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Il Regolamento costituisce raccordo con l'istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della L. n. 212/2000 come disciplinato dal regolamento comunale in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza del Settore Entrate, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi".
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ad accertamenti del Settore Entrate di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere dell'Ufficio di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della L. n. 212/2000.

Art. 3 - Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Funzionario Responsabile del tributo nominato dalla Giunta comunale, in caso di gestione diretta del tributo da parte del Comune, oppure dal Funzionario individuato da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che emana l'atto, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente dopo la notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 212/2000, del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e dei successivi articoli di questo Regolamento.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni oggetto di accertamento escluse dall'istituto del contraddittorio preventivo ma per le quali sussistano i presupposti di cui al precedente articolo 2, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, notifica al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'Ufficio;

La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. 218/97, qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo

1. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per i presupposti e in base alla disciplina di cui all'articolo precedente, può formulare, entro il termine stabilito per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.

3. L'istanza del contribuente deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.

4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.

5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

6. Il pagamento con definizione agevolata, qualora applicabile in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, della somma indicata nell'atto di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso implica la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non

sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'Ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C.. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.

11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

12. La procedura disciplinata da questo articolo si applica anche in caso di accessi, ispezioni o verifiche poste in essere dal Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.L.vo n. 218/1997, anche nel periodo intercorrente tra l'accesso, ispezione e verifica e la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo

1. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

2. Nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma non può presentare ulteriore richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento conseguente. I termini per la conclusione della procedura di accertamento con adesione, vengono assorbiti nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente per il procedimento di contraddittorio preventivo.

3. Alternativamente alla previsione di cui al comma 2, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento conseguente alla conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo. In questo caso i termini per la presentazione del ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria sono sospesi per 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. L'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art 7 - Conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 1.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione, nel caso in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 796 e seguenti, per quanto compatibili, della L. 160/2019 e/o dalle disposizioni eventualmente presenti nei regolamenti dei singoli tributi o delle entrate vigenti. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3.
5. In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
6. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine.
7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.
8. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione.
9. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.
11. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Art. 8 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, anche in applicazione del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 9 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva, e si applica a tutti i provvedimenti di accertamento emessi dopo tale data. E' abrogato il regolamento in materia di accertamento con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 13.07.1999.